

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 1 APRILE 2005

N. 48

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SURANO (Lecce)
Statuto Comunale

Pag. 5654

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SURANO (Lecce)

Statuto Comunale

**STATUTO DEL COMUNE
DI SURANO**

**Approvato con deliberazione di C.C.
n. 41 del 27.12.2004**

**Pubblicato all'albo pretorio il 17.1.2005
In vigore dal 17.2.2005**

**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

ART. 1

POTERI E FUNZIONI

1. Il Comune di Surano è Ente Autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto.

2. Esercita, altresì, secondo le Leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della Legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della Comunità amministrata.

ART. 2

**TERRITORIO – GONFALONE
STEMMA**

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'atti-

vità amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.

2. Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.

3. Denomina le borgate e le frazioni.

4. Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.

ART. 3

**AUTONOMIA
E PARTECIPAZIONE**

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dello Statuto, esercita la propria autonomia al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.

2. A tale fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità.

3. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali, per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

ART. 4

SERVIZI SOCIALI

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in

base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.

2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero e al turismo sociale.

4. Concorre ad assicurare, con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della Comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e al controllo nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.

5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.

6. Attua, secondo le modalità previste nelle Leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

7. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

ART. 5

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della Comunità locale.

2. Istituisce, regola e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e

di partecipazione popolare al processo produttivo.

4. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'inseadimento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.

5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

7. Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

ART. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.

3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistico.

4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche, il superamento delle

barriere architettoniche.

5. Promuove e coordina, anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

ART. 7

LIMITI ALLE FUNZIONI

1. Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purchè riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

ART. 8

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

ART. 9

PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa

base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla Legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.

2. Periodicamente relaziona sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce altresì, rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio-visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentono all'intera Comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto e dal relativo Regolamento.

ART. 11

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di collaborare con il Consiglio Comunale in via consultiva nelle seguenti materie:

- a) ambiente,
- b) sport,

- c) tempo libero,
- d) giochi,
- e) rapporti con l'associazionismo,
- f) cultura e spettacolo,
- g) pubblica istruzione,
- h) assistenza ai giovani e agli anziani,
- i) rapporti con enti (ONLUS ecc).

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II ORGANI E RELATIVE ATTRIBUZIONI

CAPO I ORGANI

ART. 12 ORGANI

1. Sono organi del Comune:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Il Sindaco.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.

ART. 14 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Spetta al Consiglio, senza possibilità di delega

ad altri organi:

- 1) deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- 2) approvare i regolamenti comunali salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta;
- 3) stabilire i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) formulare i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche;
- 5) approvare i piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,
- 6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- 7) approvare il rendiconto;
- 8) approvare i piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- 9) approvare le convenzioni con altri comuni e quelle tra il comune e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- 10) deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 11) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
- 12) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- 13) affidare attività o servizi mediante convenzione;
- 14) istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 15) stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- 16) approvare le delibere relative alla contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed all'emissione dei prestiti obbligazionari;
- 17) deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministra-

zione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- 18) deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- 19) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- 20) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei Consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 21) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- 22) istituire le Commissioni Consiliari, determinandone il numero e le competenze;
- 23) partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

ART. 15 ELEZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 16 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. Hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le formalità indicate dalla legge e di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, hanno proprio Capogruppo il cui nominativo è comunicato in Consiglio Comunale.
10. Tra i Consiglieri proclamati eletti è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
11. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 17 CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica,

oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. La decadenza di diritto dalla carica di Consigliere è disciplinata dalla Legge.

3. I consiglieri che non intervengano a n tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi comunicati entro i due giorni lavorativi successivi alla data della seduta, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, per iscritto, a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in atto non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 18 PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco, con avviso notificato almeno 5 giorni prima, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche in assenza di reclami, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco.

ART 19 LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare per l'approvazione le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun Consigliere Comunale, prima dell'approvazione, ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

3. Con cadenza almeno annuale, di norma entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base

delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare per la discussione il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 20 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.

2. Il Consiglio è convocato comunque su richiesta di un quinto

dei consiglieri in carica. In questo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART.21 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.

2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro Consiglieri oltre il Sindaco.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese,

salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

6. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

7. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

8. Il bilancio di previsione dovrà essere approvato solo in seduta di prima convocazione e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART 22 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella Legge e nel presente Statuto, in un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

ART. 23 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento del Consiglio determina poteri, composizione, organizzazione, delle Commissioni Consiliari Permanenti, assicurando, in ogni caso, a tutti i Gruppi Consiliari, la rappresentanza proporzionale. Le riunioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale, nonché esprimono il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto.

3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purchè sia almeno presente la metà dei componenti.

4. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituiti per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle Commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 24 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.

2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 25 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Spetta in generale alla Giunta:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
- b) collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- c) riferire annualmente al Consiglio, entro il semestre successivo, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi;
- d) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

- e) esercitare funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di promozione, di iniziativa, di definizione degli obiettivi in ordine ai programmi da attuare;
- f) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- g) adottare le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo, ove non sia necessario ricorrere ad espresse interpretazioni del Consiglio comunale.

2. Nell'esercizio della attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

1. predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio,
 2. predisporre i programmi, i piani finanziari i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 3. proporre al Consiglio:
 - a. le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la organizzazione dei pubblici servizi;
 - b. la istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - c. la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
 - d. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della stessa Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
3. Nell'esercizio della attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) deliberare le variazioni di bilancio urgenti e

- disporre i prelevamenti dal fondo di riserva;
- c) definire gli obiettivi, priorità, piani e direttive generali per i programmi da attuare e adottare gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
 - d) adottare i procedimenti di programmazione delle assunzioni nel rispetto delle norme regolamentari;
 - e) adottare i regolamenti sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - f) determinare le aliquote dei tributi;
 - g) contrarre i mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - h) approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e lavori, nel rispetto del programma allegato al bilancio di previsione;
 - i) individuare le risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture affidate ai diversi responsabili;
 - j) conferire quegli incarichi professionali in cui la nomina del professionista richiede l'esercizio di una discrezionalità politica, dato il rapporto fiduciario che lega il professionista stesso all'Amministrazione Comunale;
 - k) nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - l) proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - m) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, purché non si tratti di immobili;
 - n) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum Comunale e costituire l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - o) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo
 - p) Statuto ad altro organo;
 - q) approvare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

- r) decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- s) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale e fatte salve le competenze dei funzionari responsabili;
- t) determinare, sentito il revisore del conto, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo principi stabiliti dal Consiglio;
- u) approvare il Peg/Pro su proposta del Direttore Generale/Segretario Comunale;
- v) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approvare transazioni.

ART. 26
COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da non più di 4 Assessori, che possono essere scelti in percentuale non superiore ad un terzo, anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica eleggibilità di Consigliere.

ART. 27
NOMINA
DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco, e né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla relativa elezione.

ART. 28
ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.

2. Il Sindaco può delegare a ciascun assessore funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore di cui è preposto.

3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di assicurare la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

4. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco, svolge le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.

5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai punti 2. e 3. possono essere modificate dal Sindaco.

6. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.

7. La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel regolamento di cui al successivo comma.

8. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività.

ART. 29 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

3. Alle sedute della Giunta può intervenire il revisore dei conti.

4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2^a, della Legge n. 241/1990.

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.

ART. 30 DURATA IN CARICA

1. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, in ogni caso, sino all'elezione della nuova Giunta e del Sindaco.

ART. 31 MOZIONE DI SFIDUCIA REVOCA – SOSTITUZIONE

1. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. I singoli componenti della Giunta possono essere revocati dal Sindaco che né da motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 32 DECADENZA

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta con nomina di un commissario, altrettanto accade in caso di dimissioni del Sindaco.

3. La sospensione e la decadenza di diritto dalla carica di Assessore sono disciplinate dalla Legge.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 33 FUNZIONI E COMPETENZE

1. Spetta al Sindaco:

- a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data delle adunanze;
- b) rappresentare l'Ente anche in giudizio;
- c) promuovere davanti alla autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie, con nomina del difensore salvo ratifica della Giunta nella prima adunanza;
- d) coordinare e dirigere la attività della Giunta e degli Assessori;
- e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti;
- f) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) coordinare e riorganizzare, nell'ambito dei criteri fissati con normativa regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) indire i referendum comunali;
- i) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune;
- j) promuovere, concludere ed approvare con atto formale gli accordi di programma salvo ratifica del Consiglio Comunale qualora previsto dalla legge;
- k) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle

leggi e dai regolamento;

- l) provvedere alla osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli Assessori preposti ai vari settori;
- m) nominare gli Assessori e il Vicesindaco;
- n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dallo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- o) nominare il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- p) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo modalità, procedure e criteri stabiliti dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

ART. 34 ALTRE ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

3. In caso di emergenza, connessi con il traffico

e/o l'inquinamento acustico o atmosferico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici localizzati nel territorio nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 35
GIURAMENTO
E DISTINTIVO

1. Il Sindaco proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento secondo la seguente formula "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".

2. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART. 36
DIMISSIONI
E DECADENZA SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale deter-

mina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. La sospensione e la decadenza di diritto dalla carica di Sindaco sono disciplinate dalla Legge.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE
POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE

ART. 37
ISTITUTI

1. Sono istituti della partecipazione:
- a) l'iniziativa popolare;
 - b) gli organi di partecipazione e consultazione;
 - c) il referendum consultivo;
 - d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) l'azione popolare;
 - f) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi.

CAPO II
INIZIATIVA POPOLARE
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
E CONSULTAZIONE

ART. 38
L'INIZIATIVA
POPOLARE

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte d'interventi di interesse generale.

2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.

3. Le proposte sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.

4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.

5 Il regolamento del Consiglio Comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente 3^a comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa, assicurando anche l'assistenza dei competenti uffici.

ART. 39
ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
E CONSULTAZIONE

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.

2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale, riguardanti i programmi ed i piani.

4. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

CAPO III
REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 40
IL REFERENDUM
CONSULTIVO

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi della Comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E' indetto, altresì, referendum consultivo, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quanto lo richiedano un quinto della popolazione risultante iscritta nelle liste elettorali.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

5. Il regolamento determina le ulteriori modalità da attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 41
LIMITI AL REFERENDUM
CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in maniere tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata

accolta non può essere ripresentata prima di un anno.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con altra operazione di voto.

CAPO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenute a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

ART. 43 COMUNICAZIONE

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avviso del procedimento

mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente comma, debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 44 ACCORDI – RECESSI CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 38, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 45
LIMITI AL DIRITTO
DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabilità dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

CAPO V
AZIONE POPOLARE

ART. 46
L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO VI
IL DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE
AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
ED ALLE STRUTTURE E
SERVIZI

ART. 47
DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di fornirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.

2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.

4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di produzione, nonché dei diritti di ricerca e di misura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

ART. 48
LIMITI AL DIRITTO
DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli Enti di aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare

o per difendere le loro posizioni giuridiche.

2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di

documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

**ART. 49
DIRITTO
ALL'INFORMAZIONE**

1. Gli atti amministrativi sono pubblici.

2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 10 e di quelli contenuti nel Capo II, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini.

3. Il Comune garantisce, comunque, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

**TITOLO IV
MODIFICHE TERRITORIALI
DECENTRAMENTO
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE**

**CAPO I
MODIFICHE
TERRITORIALI**

**ART. 50
MODIFICHE
TERRITORIALI**

1. Il Comune, nelle forme previste dalla legge

regionale a norma dell'art. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri Comuni contigui.

**CAPO II
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE**

**ART. 51
ESERCIZI ASSOCIATO
DI FUNZIONI E SERVIZI**

1. Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere o programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione;
- b) il consorzio;
- c) l'unione con altro o più comuni della stessa Provincia;
- d) l'accordo di programma.

**TITOLO V
ATTIVITA'
E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA**

**CAPO I
ORGANIZZAZIONE
UFFICI E PERSONALE**

**ART. 52
PRINCIPI GENERALI
AMMINISTRATIVI**

1. L'attività amministrativa e regolamentare del

Comune è ispirata ai principi stabiliti all'art. 8 del presente Statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto d'informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure, per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 53
ATTIVITA' NORMATIVA
REGOLAMENTARE

1. Nel rispetto dei principi fissati dall'Ordinamento statale e regionale e dal presente Statuto, i regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, salvo quello di competenza della Giunta, ai sensi del precedente art. 14 comma 1. punto 2).

2. I regolamenti sono soggetti ad un'unica pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi all'esecutività della deliberazione di approvazione.

ART.54
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La suddivisione organica delle funzioni di aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico l'attività burocratica, in

funzioni di una maggiore capacità sia di carattere programmatico che di gestione, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati, deve stabilire le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli ufficio e dei servizi e, in particolare, le attribuzione e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale e gli organi politici.

4. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui, agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il perseguimento; al direttore e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

5. La Giunta Comunale recepisce e applica i contratti collettivi decentrati e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 55
SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento.

2. Il Segretario Comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico - amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui provvedimenti di detti organi.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri sta-

biliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli dei Comuni interessati, un Direttore generale.

4. Al Segretario comunale spetta, altresì, in particolare:

- a) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e curarne la verbalizzazione;
- b) rogare tutti i contatti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercitare ogni altra funzione attribuita, oltre che dal presente Statuto, dalla Legge, dai Regolamenti Comunali, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 56
PARERI E RESPONSABILITA'
DEI RESPONSABILI
DI SERVIZIO

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

ART. 57
FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici di sua competenza e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, può ricorrere alle forme di gestione disciplinate dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione individuate, regola con propri provvedimenti: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

ART. 58
INDIRIZZO
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita sulle società per azioni a prevalente capitale locale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedurali.

2. A tal fine spetta al Consiglio Comunale:

- a) l'approvazione dello statuto delle aziende speciali;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione comunale anche minoritaria di spettanza dell'ente locale;
- c) la nomina e la revoca dei sindaci delle società a partecipazione comunale anche minoritaria di spettanza dell'ente locale;
- d) l'approvazione dei bilanci economici di previsione pluriennali ed annuali e le relative variazioni delle aziende speciali e delle istituzioni;
- e) l'approvazione del piano-programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra il Comune e l'azienda speciale;
- f) il conto consuntivo delle aziende e delle istituzioni,
- g) il bilancio di esercizio di aziende speciali ed istituzioni.

3. Nella nomina degli amministratori, di cui alla precedente lettera b) del comma 2, è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Con il bilancio comunale sono approvati gli

impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.

5. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del Comune in sede di approvazione.

ART. 59
NOMINA E REVOCA
AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori ed i sindaci di cui al precedente articolo, lettere b) e c), sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

2. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

3. La revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire, su nominata proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune nel primo caso, di un terzo dei Consiglieri assegnati nel secondo caso. La proposta di revoca può essere attivata solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione su proposta del Sindaco.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60
DEMANIO
E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni dema-

niali e beni patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 61
TRIBUTI COMUNALI

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la Legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della Legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 62
ENTRATE DEL COMUNE

1. Le entrate del Comune sono costituite:

- a) da entrate proprie;
- b) da addizionale e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) da trasferimenti erariali;
- e) da trasferimenti regionali;
- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
- i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

ART. 63
BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del

Comune è disciplinato dalla Legge.

2. Entro il termine fissato dal regolamento di contabilità, la Giunta predispose lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale e li presenta all'organo consiliare per la relativa approvazione unitamente alla relazione del revisione e agli allegati previsti.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.

4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato con legge o con decreto, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'annualità, dell'universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario.

6. I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.

7. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.

8. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'attestazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 64

RENDICONTO

DELLA GESTIONE

1. Entro il termine fissato dal regolamento di contabilità, la Giunta Comunale deposita a disposizione dei Consiglieri Comunali la proposta di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustra-

tiva della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al rendiconto è allegata, altresì, la relazione del Revisore dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il rendiconto della gestione.

6. I rendiconti degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al rendiconto della gestione del Comune e ad esso allegati.

ART 65

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei conti che deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa, è revocabile solo per inadempimento, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. Può intervenire alle riunioni di Giunta.

5. Collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo.

6. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza dell'amministrazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione. In tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, conservando la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni d'ufficio. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

8. Supporta gli uffici nella lettura della documentazione fiscale (bilanci, modelli UNICO ecc) inoltrata da imprese/cittadini per la partecipazione a procedure concorsuali avviate dalla A.C., integrando in qualità di tecnico esperto le Commissioni di gara all'uopo costituite.

ART. 66
CONTROLLO
DI GESTIONE

1. Il Comune verifica, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il controllo di gestione è svolto con le modalità e la cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità.

ART. 67
CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con

apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII
MODIFICAZIONI
E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 68
STATUTO DEI DIRITTI
DEL CONTRIBUENTE
PER I TRIBUTI COMUNALI.

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1, debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ART. 69
SANZIONI
AMMINISTRATIVE

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita negli appositi regolamenti.

ART. 70
REVISIONE
ED ABROGAZIONE
DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.

3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

4. L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.

5. In caso di emendamenti in eventuali sedute di approvazione dello Statuto successive alla prima nella quale non sia stato raggiunto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, gli stessi devono essere comunque approvati 2 volte in maniera uniforme su identico testo.

ART. 71 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo qualora previsto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Sino all'entrata in vigore del presente Statuto continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente Statuto.

3. Il Sindaco invia lo statuto al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale

degli Statuti.

4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio.

5. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione della entrata in vigore.

ART. 72 ADEGUAMENTO DELLE FORME NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.

2. L'entrata in vigore di nuove Leggi che enunciano tali principi abroga le norme statuarie con esse incompatibili.

3. L'adeguamento dello Statuto deve essere apportato, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nelle disposizioni di Legge vigenti in materia, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle Leggi suddette.

